



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "A. DE VITI DE MARCO"

Viale Francesco Ferrari ,73 73042 C A S A R A N O (Lecce)

Tel. 0833/504014 Fax 0833/513460

e-mail ist. leis04800g@istruzione.it Posta certificata: leis04800g@pec.istruzione.it

C.F. 90048230750 -Codice Meccanografico: LEIS04800Q

con sede associata di Collepasso di Via A. Meucci

REGOLAMENTO DI ISTITUTO SEZIONE – PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

(Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 8 del 16/06/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 64 del 16/06/2018)

PREMESSA

La Scuola è un luogo di accoglienza e di inclusione, oltre che principale struttura di formazione dei giovani, e perciò rientra nella sua missione l'accrescimento del senso di legalità e la prevenzione della violenza in ogni sua forma, compreso il bullismo il cyber bullismo. Quest'ultimo è definito dalla legge n. 71/2015 come: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"*. Si tratta dunque di una forma particolare di bullismo esercitata attraverso l'uso di strumenti informatici e si traduce in diverse e numerose forme di aggressione e molestie nascoste dall'anonimato di cui si fa scudo l'aggressore: diffusione di foto, video, immagini denigratorie che tendono a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere da un certo contesto la vittima; la distanza fisica tra persecutore e vittima della persecuzione rende più difficile al primo rendersi conto della sofferenza causata alla seconda, facendo venir meno il freno inibitore dato dalla consapevolezza del dolore provocato.

E' necessario conoscere ed essere pienamente consapevoli di ogni forma di bullismo e cyber bullismo per poterli adeguatamente prevenire e combattere. Pertanto,

- Vista la Direttiva MIUR n. 16 del 05/02/2007 contenente le "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Vista la Direttiva MPI n. 30 del 15/03/2007 contenente le "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

- Vista la Direttiva MPI n. 104 del 30/11/2007 contenente “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Vista la Direttiva MIUR n. 1455/2006;
- Visto i D.P.R. 249/1998 e 23572007 in materia di “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Viste le linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;
- Vista la Dichiarazione dei diritti in internet del 14/07/2015;
- Visti gli artt. 3 – 33 – 34 Costituzione italiana;
- Visti gli artt. 581 – 582 – 594 – 595 -610 – 612 – 635 Codice Penale italiano;
- Visti gli artt. 2043 -2047 – 2048 Codice Civile italiano;
- Vista la legge n. 71 del 29/05/2017;

**Il Titolo II del Regolamento di Istituto e di Disciplina viene integrato con la seguente
Sezione III - Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**

Art. 29.1

Per garantire il diritto ad un ambiente di apprendimento sicuro, tutti gli alunni devono rispettare le differenze culturali e di personalità degli altri.

Il bullismo è un sopruso che si concretizza in tutte le azioni di sistematica prevaricazione messe in atto da un adolescente, o gruppo di adolescenti, definito “bullo” nei confronti di un altro adolescente, definito “vittima” e può assumere diverse forme di violenza fisica, verbale, relazionale. Qualsiasi atto di bullismo è inaccettabile e viene severamente sanzionato.

Art. 29.2

Gli alunni devono usare consapevolmente internet rispettando le regole basilari rivolte al rispetto degli altri. Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor di altri studenti.

I comportamenti che possono essere classificati come cyber bullismo, anche se posti in essere in luoghi e tempi diversi rispetto all’edificio e all’orario scolastico, rientrano nelle azioni perseguibili dalla Scuola, vista la funzione educativa che essa svolge.

Non è consentito durante le lezioni e le altre attività didattiche usare cellulari, o altri dispositivi elettronici se non per finalità didattiche e previo consenso e sotto la direzione del docente.

Non è consentito durante le attività didattiche e comunque all’interno della scuola, acquisire filmati, immagini, registrazioni vocali mediante cellulare o altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche previo consenso e sotto la direzione del docente. La divulgazione del materiale così acquisito solo per finalità didattiche e comunque nel rispetto del diritto alla privacy di tutti.

Art. 29.3

I genitori devono partecipare alle azioni di formazione/informazione messe in atto dal nostro Istituto in tema di contrasto al bullismo e al cyber bullismo. Devono prestare particolare attenzione

al comportamento dei figli e vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi in ordine ai tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti all'uso (dovrebbero alertarsi se lo studente, dopo aver usato il proprio pc, tablet o smartphone, dovesse mostrare stati depressivi, ansiosi o paura).

I genitori devono conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare con essa e devono conoscere il codice di comportamento dello studente oltre che le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nel caso di bullismo, cyber bullismo o navigazione online a rischio.

Art.29.4

Il Dirigente Scolastico individua un docente referente del bullismo e del cyber bullismo e coinvolge nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, prevedendo all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione specifici rivolti al personale docente e ATA.

Il Dirigente Scolastico favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo. Prevede, inoltre, azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 29.5

Il referente del bullismo e del cyber bullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico.

Coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

Per realizzare progetti di prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, il referente può rivolgersi a partners esterni quali: servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia e altri enti e strutture del territorio competenti in materia.

Il referente cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet, la "Safet Internet Day".

Art. 29.6

Il Collegio dei Docenti promuove scelte didattiche ed educative rivolte alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, anche in rete con altre scuole.

Art. 29.7

Il Consiglio di Classe pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori della convivenza civile. Nello sviluppo dell'azione didattica, favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 29.8

Ogni singolo docente intraprende azioni che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet e, nello svolgimento dell'attività didattica, valorizza le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati agli alunni della classe.

MANCANZE DISCIPLINARI

Art. 29.9

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:

- La violenza fisica o psicologica o l'intimidazione operata dal singolo o dal gruppo, specie se reiterata, con l'intenzione di nuocere e l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBE BULLISMO:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment* : molestie attuate mediante l'invio ripetuto di messaggi con uso di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale;
- Tutti gli altri comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 29.10

La scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), anche quando venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyber bullismo che non si configurano come reato.

I comportamenti accertati come forme di bullismo o di cyber bullismo sono considerati infrazioni gravi e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 30, tabella B, del Regolamento di Istituto e di Disciplina.

Per i fatti particolarmente gravi, e sempre che non costituiscano reato, insieme alla applicazione delle sanzioni disciplinari previste, possono essere attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Sono considerati deprecabili i comportamenti dei compagni sostenitori del bullo che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso, espresso o implicito, contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo stesso. Pertanto, tali comportamenti verranno valutati negativamente in occasione dell'attribuzione del voto di condotta.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Cucugliato